

## **REGOLAMENTO PROVA FINALE DI LAUREA** **Corso di studio in Lettere L-10**

### **Art.1 Modalità di svolgimento della prova finale di laurea (secondo le modalità attuative decreto n.1810/2018)**

Ai sensi del Regolamento Didattico di Ateneo, lo studente per il conseguimento della Laurea deve sostenere una prova finale.

La prova finale ha l'obiettivo di accertare sia il livello conseguito dallo studente nel completamento delle conoscenze di base e caratterizzanti il corso di laurea e nella loro integrazione sia, qualora prevista dall'ordinamento didattico, la specifica preparazione professionale. La prova finale consiste in una prova scritta

Ai sensi del Regolamento Didattico di Ateneo, i singoli corsi di studio definiscono il calendario delle prove finali, all'interno dei periodi stabiliti dal Calendario didattico di ateneo, e stabiliscono almeno le tre seguenti sessioni di Laurea con un solo appello per ciascuna di esse:

- 1) Estiva (giugno/luglio);
- 2) Autunnale (settembre/ottobre)
- 3) Straordinaria (febbraio/marzo).

Per essere ammesso alla prova finale lo studente deve avere acquisito tutti i crediti formativi previsti dall'ordinamento didattico del Corso di Studio con l'eccezione dei 3 CFU assegnati alla prova finale, che vengono acquisiti all'atto della prova.

### **Art. 2 Modalità di accesso alla prova finale**

Per la partecipazione alla prova finale lo studente deve presentare apposita domanda attraverso le procedure informatiche vigenti e secondo le scadenze definite dal Calendario didattico di Ateneo. Completata la procedura informatica, lo studente sarà iscritto d'ufficio alla prova finale.

### **Art. 3 Commissione Prova Finale**

3.1 La commissione esaminatrice è nominate dal Coordinatore del Corso di studio interessato, ed è composta da almeno tre componenti effettivi nominati tra tutti i docenti del Consiglio di corso di studio.

3.2 Qualora il numero di studenti iscritti all'appello di prova finale sia particolarmente elevato, il Coordinatore può provvedere alla nomina di più commissioni per lo stesso appello.

3.3 Il provvedimento di nomina della Commissione dovrà prevedere oltre ai componenti effettivi almeno un componente supplente

### **Art. 4 Caratteristiche della prova finale**

4.1 La prova finale consiste in una prova scritta, della durata di quattro ore.

Il tema da trattare è scelto dallo studente da una lista di argomenti predisposta dal Corso di studio con propria delibera e pubblicata a inizio A.A. sul sito web del corso stesso.

I docenti del Corso di Studi provvederanno annualmente, ad inizio di anno accademico, ad indicare più tematiche con relativa breve bibliografia di riferimento (che potrà comprendere anche testi in lingua straniera). Lo studente sceglierà, tra quelle proposte, la tematica all'interno della quale svolgere poi per iscritto, sulla base dello studio critico dell'annessa bibliografia, uno specifico tema indicato dai docenti stessi al momento della prova estemporanea, secondo il calendario degli esami. La valutazione verrà espressa in trentesimi, e terrà conto dei seguenti criteri: correttezza morfosintattica dell'elaborato, pertinenza tematica, approfondimento scientifico,

originalità.

La scelta della tematica sarà contestuale alla presentazione della domanda di laurea attraverso le procedure informatiche previste dall'Art. 2.

Il Corso di studio indica un docente tutor referente per gli argomenti pubblicati.

4.2 Il voto della prova finale è espresso in trentesimi con eventuale lode e la verbalizzazione avviene con le stesse modalità seguite per gli altri esami di Profitto.

In caso di mancato superamento dell'esame, lo studente può ripetere la prova per ottenere i CFU necessari per il conseguimento del titolo.

### **Art. 5 Conferimento del Titolo**

Completate le verifiche amministrative da parte delle Segreterie studenti previste per il conferimento del titolo, lo studente viene inserito negli elenchi per la proclamazione che avverrà nei giorni previsti dal Calendario didattico. La proclamazione, che avverrà in seduta pubblica, consiste nel conferimento del titolo e contestuale comunicazione del voto di laurea. Il titolo si consegue il giorno della proclamazione.

### **Art.6 Determinazione del voto di laurea**

Il punteggio finale del voto di laurea sarà calcolato nel modo seguente:

media dei voti in trentesimi conseguiti negli esami (compreso l'esame di Prova Finale) ponderata in base ai CFU assegnati a ogni insegnamento

Dovranno essere considerati anche i voti in trentesimi conseguiti in discipline eventualmente inserite in esubero, rispetto a quelle previste dal piano di studi dello studente, nella forma di "corsi liberi".

Nel calcolo della media pesata viene escluso il voto più basso conseguito dallo studente nella sua carriera. In caso di pari voto basso, sarà escluso il voto con il maggior numero di cfu.

La media pesata dei voti in trentesimi viene poi espressa in centodecimi (dividendo per tre e moltiplicando per undici).

Alla media espressa in centesimi verranno aggiunti:

- a) un punteggio massimo di 3 punti in funzione del numero delle lodi conseguite dallo studente e nella misura di 0.5 punti per ciascuna lode
- b) un ulteriore punto al laureando che abbia maturato esperienze all'estero nell'ambito dei programmi di mobilità internazionale o nella veste di *visiting student*, a condizione che lo studente abbia conseguito nell'ambito dei suddetti programmi almeno 15 CFU, o abbia conseguito attestati e/o diplomi di frequenza presso istituzioni straniere riconosciute dalla Struttura didattica competente, o nell'ambito delle attività previste dal regolamento del tirocinio pratico applicativo della Struttura didattica competente
- c) due ulteriori punti al laureando che abbia completato i suoi studi nella durata legale del corso di laurea (entro la sessione straordinaria del terzo anno di corso).
- d) un punteggio aggiuntivo dovuto al profitto negli studi:

6 punti se la media di partenza è  $\geq 28$ ;

5 punti se la media di partenza è  $< 28$  e  $\geq 27$ ;

4 punti con media  $< 27$  e  $\geq 26$ ;

3 punti con media  $< 26$  e  $\geq 24$ ;

2 punti con media  $< 24$  e  $\geq 22$ ;

0 punti con media  $< 22$

Il voto finale, risultante dai conteggi, verrà arrotondato all'intero più vicino (ad es. 102,5 pari a 103 e

102,49 pari a 102) .

La Commissione potrà concedere la lode qualora lo studente riporti un punteggio uguale o superiore a 110 e abbia ottenuto nella carriera un numero minimo di lodi pari a:

<b>Voto in centesimi</b>	<b>Numero minimo di lodi necessarie</b>
110	3
111	2
112	1
≥ 113	0

#### **Art. 7 Norme transitorie**

I Consigli di Corso di Studio definiscono le modalità della *prova finale* (secondo le linee guida definite nell'art.4) congruente con gli obiettivi formativi del corso di studio.

Le nuove modalità di prova finale entrano in vigore a partire dalla sessione estiva dell'A.A. 2018/2019 per gli iscritti al primo anno nell'a.a. 2016/2017

Il regolamento è stato approvato dal Consiglio di CdS 12/09/2018